

# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° **74** del **27/11/2017**

**Oggetto:** *RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2018-2019-2020*

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **16.50** a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Nominativo	Presenti
<b>SUNDAS ELIO</b>	<b>SI</b>
<b>LOI MARCO</b>	<b>SI</b>
<b>IMPERA MASSIMO</b>	<b>SI</b>
<b>IMPERA VERONICA</b>	<b>SI</b>
<b>GARAU SIMONA</b>	<b>SI</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa FRAU ADALGISA.**

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO.

## LA GIUNTA COMUNALE

**ESAMINATA** la proposta n. 58 del 30/08/2017, del Responsabile dell'Area Contabile avente ad oggetto *“RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2018-2019-2020”*;

**PREMESSO CHE** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n.165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**VISTI** in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio di riduzione della spesa di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

- l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione delle spese di personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

- l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel testo attualmente vigente a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 25.05.2017, n.75, il quale testualmente recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.*

*Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,*

*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;*

**PRESO ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale, come sopra disciplinato, rappresenta per l'Ente un fondamentale strumento di natura programmatoria, indispensabile per la definizione dell'organizzazione degli uffici;

**ACCERTATO** che il contenuto del piano deve indicare la consistenza della dotazione organica e, conseguentemente la totalità delle figure professionali necessarie all'Ente e la sua – eventuale – rimodulazione in base ai fabbisogni programmati. Al tempo stesso deve illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, quantificate sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;

**RICHIAMATO** l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”;*

**ATTESO** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- dispone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**VISTI** in particolare i commi 557-557 ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nel testo attualmente esistente, che prevedono, per gli enti locali soggetti a patto:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all’ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557ter);

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater, comma introdotto dalla legge 114/2014, di conversione del d.l. 90/2014);

**PRESO ATTO:**

- delle facoltà assunzionali previste nell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 fissata nella misura dell'80% per gli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.
- che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato;
- l’articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

**VISTO**, inoltre, l’articolo 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) che testualmente recita *“le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e’ innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”*;

**PRECISATO** che il secondo periodo del comma 228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopra citato prevede espressamente che *“..al solo fine di definire il processo di mobilità del personale di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 quater dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”*;

**RICHIAMATE** altresì le disposizioni del D.L. n. 113/2016 recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio*”, nel testo definitivo dopo la conversione in legge n. 160/2016, in base alle quali viene superato il vincolo per cui i Comuni che avevano superato nell’anno precedente la incidenza media del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzione di personale.

Di conseguenza le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell’anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013;

**RICHIAMATO** – inoltre - il testo del comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti da tale legge di stabilità 2016 in caso di assunzione di personale dall’anno 2017 si applica il comma 723: “*In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*”;

**VERIFICATO** che ai sensi dell’articolo 1, comma 479 lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dall'anno 2018, è riconosciuta ai Comuni la facoltà di utilizzare una percentuale di turn-over pari al 90% del personale cessato nell’anno precedente a condizione che vengano rispettati i seguenti parametri:

- a) rispetto del pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo;
- b) registrano un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica;

**ACCERTATO** che con Decreto del Ministro dell’Interno datato 10 aprile 2017 sono stati individuati i rapporti medi dipendenti – popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017/2019, e per la fascia demografica da 3000 a 3999 abitanti è prescritto il rapporto di un dipendente ogni 150 abitanti;

**DATO ATTO** che la popolazione al 31.12.2016 è pari a 3434 numero abitanti (dati Istat) e il personale a tempo indeterminato è pari a numero 24 e pertanto il rapporto è pari a 1/143, secondo i parametri di cui al decreto, D.M. 10 luglio 2017;

**RILEVATO** che la dotazione organica dell’Ente, intesa come personale attualmente in servizio e quello programmato a livello assunzionale per il 2016/2017, è illustrata nel prospetto riportato nel presente atto e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**CONSIDERATI** i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance

dell'Ente, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 07/04/2017 e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**DATO ATTO** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, datata 11.08.2016, nella quale è espressamente previsto il ripristino delle capacità assunzionali per le amministrazioni della Regione Sardegna;

**DATO ATTO** che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua gli ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

**RICHIAMATO** l'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, nel testo attualmente vigente, nel quale con riferimento alle limitazioni in materia di assunzioni flessibili, è espressamente disposto che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

**ATTESO** che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

**RITENUTO**, nelle more della quantificazione delle risorse finanziarie disponibili ai fini assunzionali, di non dover programmare assunzioni nel triennio 2018/2020, fatta salva l'attivazione delle procedure concorsuali di mobilità tra enti per la copertura dei posti che si renderanno vacanti. Restano salve eventuali modifiche alla vigente normativa introdotte dal legislatore;

**CONSIDERATO** che, nel 2016 sono stati rispettati i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio;

**VISTA** la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente;

**RICHIAMATO** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**DATO ATTO** infine che con propria deliberazione n. 56 in data 01/09/2017 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2018/2020 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

**VISTO** l'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**RESI** i dovuti pareri preliminari:

**Parere di regolarità tecnica-amministrativa** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 58 del 30/08/2017 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2018-2019-2020, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE  
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

**Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 58 del 30/08/2017 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2018-2019-2020, attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE  
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

**RICHIAMATI** gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**All'unanimità**

***DELIBERA***

**DI PRENDERE** atto che a seguito della ricognizione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di esubero di dipendenti.

**DI CONFERMARE**, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), la seguente dotazione organica intesa come personale attualmente in servizio e quello programmato a livello assunzionale per il 2018, illustrata nel prospetto che segue e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, che forma;

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dir							
D3							
D	6		3		3		6
C	16		14		2		16
B3	3		1		2		3
B	9		7		2		9
A							
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>		<b>25</b>		<b>9</b>		

**DI STABILIRE** che, il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 non prevede assunzioni fatta salva l'attivazione delle procedure concorsuali di mobilità tra enti per la copertura dei posti che si renderanno vacanti. Restano salve eventuali modifiche alla vigente normativa introdotte dal legislatore.

**DI PRECISARE** che il predetto piano sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito della effettiva definizione della capacità assunzionale nonché delle possibili modifiche normative in materia.

**DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 448/2001.

**DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999.

**DI DICHIARARE**, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/11/2017 al 13/12/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

---

**Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line**